

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CON FINALITA' SOCIALI (APS, ODV, ASD)

Art. 1

Principi e finalità

1. Il Comune di Pianoro, in applicazione di quanto disciplinato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 art. 1 nonché di quanto recepito con le leggi regionali n. 34/2002 e n. 12/2005, riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile. Intende pertanto valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, considerando la sua presenza sul territorio una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni dei cittadini e riconoscendone l'importanza sociale attraverso la promozione di idonee forme di collaborazione.
2. Per Libere Forme Associative si intendono tutti gli organismi privati, che prevedono finalità sociali e assenza di scopo di lucro. Rientrano nella categoria delle libere forme associative le seguenti forme giuridiche: le associazioni riconosciute e non (promozione sociale, di volontariato, culturali, sportive dilettantistiche, assistenziali, religiose, di formazione/educazione, organizzazioni non governative).

Art. 2

Istituzione

1. In attuazione delle norme regionali è istituito il REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.
2. Il Registro è distinto in:

2.1 Sezione Associazioni di Promozione sociale (L.R. 34/2002)

A questa sezione verranno iscritte :

- D'ufficio:
 - le APS iscritte nel Registro Regionale o provinciale delle APS
 - le Associazioni presenti nell'elenco comunale delle associazioni accreditate che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 2 della L.R. 34/2002;
- Su richiesta:
 - le APS che hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui alla L.R 34/2002;

2.2 Sezione Organizzazioni di volontariato

A questa sezione verranno iscritte d'ufficio le ODV iscritte nel Registro regionale o provinciale di cui all'art. 2 della L.R.12/2005,

2.3 Sezione Associazioni e Società sportive Dilettantistiche

A questa sezione verranno iscritte le Associazioni o Società che ne facciano richiesta e che rispondano ai criteri individuati dalla L. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte al Registro Coni di cui art. 5 D.Lgs. 242/1999

3. Il registro è tenuto e aggiornato dall'Area Servizi alla Persona .

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le libere forme associative come definite al precedente art 1 c.2 (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, etc.) con sede nel territorio comunale ed operanti nelle aree di attività inerenti ai temi di seguito indicati:

- Attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà fra i popoli;
- Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- Integrazione e tutela della popolazione anziana;
- Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
- Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
- Sviluppo del turismo sociale;
- Promozione turistica di interesse locale;
- Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
- Conseguimento di altri scopi di promozione sociale

Le libere forme associative interessate all'iscrizione all'Albo comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Forma giuridica: associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, costituite con atto scritto e dotate di uno statuto. La scrittura privata è da ritenersi la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Essa deve riportare la data certa di costituzione, che può risultare dall'atto costitutivo o in alternativa da atto ricognitorio o da qualsiasi altro documento atto a provarla.
- disporre della sede anche se prevista all'interno di edifici pubblici (o di eventuali sezioni distaccate) nel territorio del comune di Pianoro;
- svolgere la propria attività nell'ambito del territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale;
- non avere finalità di lucro;
- non configurarsi quali partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o di tutela degli interessi economici dei propri associati;
- essere caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative.

Art. 4

Iscrizione d'ufficio

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale o nel registro provinciale, sono iscritte d'ufficio. A tale scopo il Comune acquisisce le necessarie notizie dalla Regione o dalla Provincia.
2. Le associazioni presenti nell'elenco comunale delle associazioni accreditate, previa verifica della permanenza dei requisiti, sono iscritte d'ufficio.
3. Nel caso il Comune non vi abbia provveduto d'ufficio il legale rappresentante dell'associazione può richiedere l'iscrizione con domanda nella quale siano riportati gli estremi di iscrizione al registro regionale o provinciale. Il Comune provvede all'iscrizione entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.
4. L'iscrizione avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 5

Iscrizione su richiesta

1. La domanda di iscrizione, formulata su modello appositamente predisposto dall'Area Servizi alla persona, è presentata a firma del legale rappresentante dell'associazione unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
 - c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire, l'assenza di fini di lucro perseguiti anche in forme indirette o differite, almeno un anno di attività effettiva.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono allegare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite (o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza), copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna. Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono presentare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
3. L'iscrizione avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio previa verifica dei necessari presupposti. Gli atti di iscrizione vengono trasmessi in copia, entro 30 giorni dalla loro adozione, all'associazione richiedente, alla Provincia e alla Regione.

Art. 6

Aggiornamento e revisione

1. Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare per iscritto entro 15 (quindici) giorni dalla formalizzazione tutte le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nella composizione degli organi direttivi.
2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, il Comune può inviare alle associazioni iscritte una comunicazione invitandole a presentare entro 60 (sessanta) giorni la seguente documentazione:
 - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta il permanere dei requisiti di legge, da redigere sulla base del modello inviato;
 - b) un elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'organo centrale competente con la quale si attesta la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale.
3. Nel caso in cui dalla revisione emergano elementi per procedere alla cancellazione di una o più associazioni, si comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'associazione.

Art. 7

Cancellazione

1. Sono cause di cancellazione:
 - a) la richiesta dell'associazione iscritta;
 - b) il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - c) la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
2. La cancellazione dal registro comunale è effettuata con provvedimento del Responsabile del Servizio, comunicata entro trenta giorni all'associazione cancellata, alla Provincia ed alla Regione.
3. La cancellazione dal registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 4 della L.R. 34/2002

Art. 8

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

L'iscrizione al Registro comunale delle libere forme associative, così come l'iscrizione ai Registri Regionale e provinciale, consente ai soggetti iscritti di accedere ad eventuali interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale:

- usufruire delle opportunità previste dai Regolamenti comunali (contributi in relazione alle disponibilità economiche previste annualmente nel bilancio, utilizzo di spazi comunali, agevolazioni tariffarie, etc.);
- di poter richiedere il patrocinio all'Amministrazione Comunale per le proprie attività;

- di stipulare convenzioni con il Comune per la realizzazione di attività nel proprio ambito di intervento;
- di promuovere attraverso i canali di comunicazioni istituzionali le attività svolte ed eventuali progetti innovativi.

Art. 9

Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale n. 34/2002 “Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale”; alla legge quadro del volontariato n. 266/1991 e alla legge regionale n. 12/2005 “ Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”.